

Tipologia: **FISCO**

Protocollo: **2004113** Data: **26.03.2013**

Oggetto: **Bilancio al 31 dicembre 2012 dei concessionari e determinazione del carico fiscale**

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2012 DEI CONCESSIONARI E DETERMINAZIONE DEL CARICO FISCALE

Circolare di interesse degli Associati Concessionari

Gentile Associato,

in prossimità della chiusura e della definizione dei bilanci relativi all'esercizio 2012 riteniamo opportuno richiamare alcuni aspetti, affrontati in sede di bilancio al 31/12/2011 e illustrati con la circolare Fisco prot. 2004912 del 30.03.2012, da tenere in considerazione ai fini del calcolo del relativo carico fiscale:

1. il comma 71, dell'art. 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011), prevedeva che *"A decorrere dall'anno 2011, i concessionari abilitati alla raccolta delle scommesse sportive a quota fissa che abbiano conseguito per tale gioco percentuali di restituzione in vincite inferiori all'80 per cento sono tenuti a versare all'erario il 20 per cento della differenza lorda così maturata, secondo modalità definite con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze- Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato"* (c.d. **"tassa sul pay-out"**): tale comma è stato **abrogato** dall'art. 10, comma 9-sexies, D.L. n. 16 del 2/03/2012 con decorrenza dal 2/03/2012, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione L. n. 44 del 26/04/2012 con **decorrenza dal 29.04.2012** (si veda anche la circolare Fisco prot. 2006712 08.05.2012).

* * * * *

2. come ribadito anche l'anno scorso con la circolare citata in premessa, il comma 5, articolo 23, del D.L. 06 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, ha modificato l'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, introducendo, dopo il comma 1 il comma **1-bis**.

Tale ultimo comma prevede che *" Nei confronti dei soggetti di cui:*

a) all'articolo 5, che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori, si applica l'aliquota del 4,20 per cento;" perciò ai fini dell'I.R.A.P. (imposta regionale sulle attività produttive) i concessionari operanti nel settore "delle scommesse e dei giochi pubblici" dovranno applicare, ai fini del calcolo dell'I.R.A.P. una percentuale pari al 4,20% anziché quella base pari al 3,90%.

Si osserva che nell'ambito della disposizione in commento non è stato definito cosa si intenda per "imprese concessionarie", ma si ritiene che con tali termini si intendano tutte le imprese titolari di concessioni per la gestione di servizi ed opere pubbliche.

Inoltre Vi segnaliamo la **necessità di controllare in quale regione venga esercitata l'attività al fine di verificare eventuali variazioni dell'aliquota deliberate dalla singola Regione.**

Ai fini di quanto sopra è opportuno che ciascun concessionario si consulti con il proprio consulente.

Distinti saluti.

**Per ASSOSNAI
Studio Bondavalli**

La presente comunicazione, comprensiva di allegati, è indirizzata esclusivamente ai destinatari specificati. L'accesso, la divulgazione, la copia o la diffusione sono vietate a chiunque altro ai sensi delle normative vigenti, e possono costituire violazione penale. In caso di errore nella ricezione, il ricevente e' tenuto a cestinare immediatamente il messaggio, dandone conferma al mittente a mezzo fax o e-mail.